



GIUDICE SPORTIVO CSAI

38  
SENTENZA N. / 16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Pres. Raffaele Potenza (Componente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dall'avv. Salomone Bevilacqua (componente), riunitosi a Roma il giorno 10 novembre 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Zani Paolo (licenze di assistente meccanico n. 300665, di concorrente n. K297214, di assistente meccanico n. 292792, di concorrente n. 292791 e di conc./cond. n. 292790), Guidetti Mauro (licenze di conc./cond. n. K355055, di conduttore n. K378043, di concorrente n. K336442, di conc./cond. n. K299084, di assistente meccanico n. 354410 e di conc. /cond. n. 270320) e Guidetti Jacopo (licenza di conduttore n. K336443);

FATTO

La Procura Federale CSAI, a conclusione del procedimento di indagine n. 26 del 25.5.2016, avviato a seguito della relazione a firma del Presidente Collegio dei Commissari Sportivi preposto alla gara di Karting denominata 7° Trofeo Vini e Colline del Monferrato, Trofeo Rok Zona Nord Round 5, ha deferito a questo Giudice i signori Zani Paolo, Guidetti Mauro e Guidetti Jacopo (figlio di Mauro) per la condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza (art. 8.1 del RNS) tenuta in occasione dell'istruttoria aperta dal Collegio dei Commissari Sportivi nei confronti del conduttore Guidetti Jacopo per comportamento antisportivo tenuto durante la gara.

E' accaduto, che a seguito della segnalazione del Direttore di Gara il Collegio provvedeva a chiamare il concorrente Guidetti Mauro e il conduttore Guidetti Jacopo.

In realtà, però si presentavano Guidetti Jacopo e un persona che si qualificava come il concorrente e che solo al momento della firma del verbale dichiarava di essere in realtà Zani Paolo team manager della squadra.

A quel punto, arrivava il vero Guidetti Mauro che si giustificava di avere mandato il team manager al suo posto con il fatto di essere impegnato nel paddock.

All'udienza dell'11 novembre 2016, sono comparsi gli incolpati Zani Paolo e Guidetti Mauro assistiti dal proprio difensore di fiducia i quali hanno tentato di giustificarsi affermando il primo di non avere mai dichiarato di essere il padre di Guidetti Jacopo, e



il secondo di non avere risposto alla convocazione del Collegio dei Commissari perché impegnato a riparare il kart (circostanza quest'ultima confermata anche dal teste sig. Felice Francesco, meccanico del team).

Presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marfisa Luciani, che si è riportata all'atto di deferimento.

#### DIRITTO

All'esito dell'esame dei documenti allegati al deferimento e delle dichiarazioni rilasciate in udienza dagli incolpati, il Collegio ritiene che devono essere considerati responsabili della violazione dell'art. 8.1 del RNS i signori Zani Paolo e Guidetti Mauro mentre Guidetti Jacopo deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

In particolare, con riguardo allo Zani, la contestazione mossa dal Presidente del Collegio dei Commissari di avere dichiarato di essere il padre del giovane Guidetti Jacopo non può essere smentita dalla mera affermazione in senso contrario dell'incolpato, il quale non è stato in grado di fornire alcun elemento di prova idoneo a contraddire la dichiarazione del Presidente dell'organo deputato alla risoluzione delle controversie e problematiche sportive e tecniche emerse sul campo di gara (art. 201.3 del RNS) e come tale destinata ad avere una affidabilità superiore rispetto a quella dell'incolpato.

Quanto a Guidetti Mauro è indubbia la violazione ascrittagli per il fatto di non avere risposto doverosamente alla chiamata del Collegio.

Con riguardo a entrambi, tuttavia, il Collegio ritiene di ridimensionare la pena da infliggere in considerazione sia della "corresponsabilità" dello stesso Collegio dei Commissari, che venendo meno a un preciso dovere sul punto non ha controllato le generalità del soggetto convocato, sia del fatto che comunque le condotte sono da ricondurre a superficialità e scarso rispetto verso gli organi sportivi ma senza la volontà di perseguire un vantaggio determinato.

Nel caso dello Zani, inoltre, non può essere applicata la recidiva in quanto la sentenza della precedente condanna non è stata ancora pubblicata.

Con riguardo al giovane conduttore Guidetti Jacopo, il Collegio rileva l'assoluta estraneità alle violazioni ascrittegli, posto che lo stesso atto di deferimento non descrive alcuna condotta irregolare di quest'ultimo né con riguardo alla violazione del principio



di lealtà (art. 8.1), in forma diretta o di responsabilità oggettiva, né con riguardo all'obbligo di agevolare il sorpasso (art. 89 lett. F).

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato Zani Paolo responsabile della violazione ascrittagli, e lo condanna alla sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi 4 e dell'ammenda di € 1.600 (milleseicento);

dichiara il licenziato Guidetti Mauro responsabile della violazione ascrittagli, e lo condanna alla sanzione dell'ammenda di € 1.000 (mille);

assolve Guidetti Jacopo per non avere commesso il fatto.

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza e la sua comunicazione a termini di regolamento, alle parti e al Presidente della CSAI.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)